

mato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, gli allegati I, II e V allo stesso decreto, al fine di una puntuale esecuzione delle soprarichiamate direttive comunitarie;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai preimballaggi C.E.E. e alle bottiglie recipienti-misura C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, in seguito denominato decreto-legge.

Art. 2.

Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti possono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge, è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui all'art. 6, lettera a), del decreto-legge.

Art. 3.

Il contrassegno C.E.E., che i fabbricanti possono apporre sulle bottiglie recipienti-misura di propria produzione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge, è costituito dal segno grafico 3 (epsilon rovesciata), avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato II al presente decreto ministeriale.

Art. 4.

Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi rispettivamente della lettera a) dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, il volume nominale dei preimballaggi C.E.E. e la capacità nominale delle bottiglie C.E.E., devono avere l'altezza minima di 6 mm, se relative a valori superiori a 100 cl, di 4 mm se concernono valori compresi tra 100 cl inclusi e 20 cl esclusi, e di 3 mm se relative a valori uguali o inferiori a 20 cl.

Art. 5.

Ai fini dell'approvazione del proprio marchio di identificazione, prevista dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge, i fabbricanti di bottiglie C.E.E. devono corredare la relativa domanda di una tabella recante le dimensioni delle varie grandezze del predetto marchio, adottate in funzione delle singole capacità nominali delle bottiglie C.E.E. prodotte, nonché di un disegno riproducente in scala 1:1 lo stesso marchio secondo la grandezza più piccola. Alla domanda deve essere allegata apposita documentazione da cui risulti che sono stati assolti gli obblighi previsti per i fabbricanti dal regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 6.

Agli allegati I, II e V del decreto-legge sono apportate le modifiche specificate nell'allegato III al presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1976.

Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

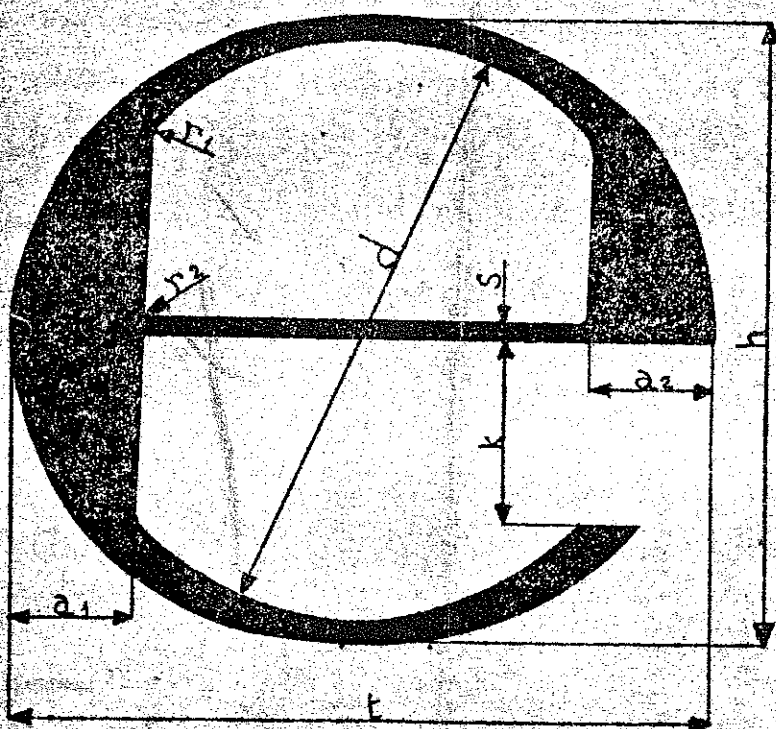
Visti i regolamenti per la fabbricazione degli strumenti metrici e sul servizio metrico, rispettivamente approvati coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Considerata la necessità di emanare, ai sensi degli articoli 3, 6, 9 e 13 del citato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, apposite disposizioni in materia di iscrizioni obbligatorie da riportare sui preimballaggi C.E.E. e sulle bottiglie recipienti-misura C.E.E., nonché di disciplinare talune procedure amministrative correlate all'applicazione del medesimo decreto-legge;

Ritenuto che necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del richia-

E/2.10

MARCHIO C.E.E. PER I PREIMBALLAGGI C.E.E.

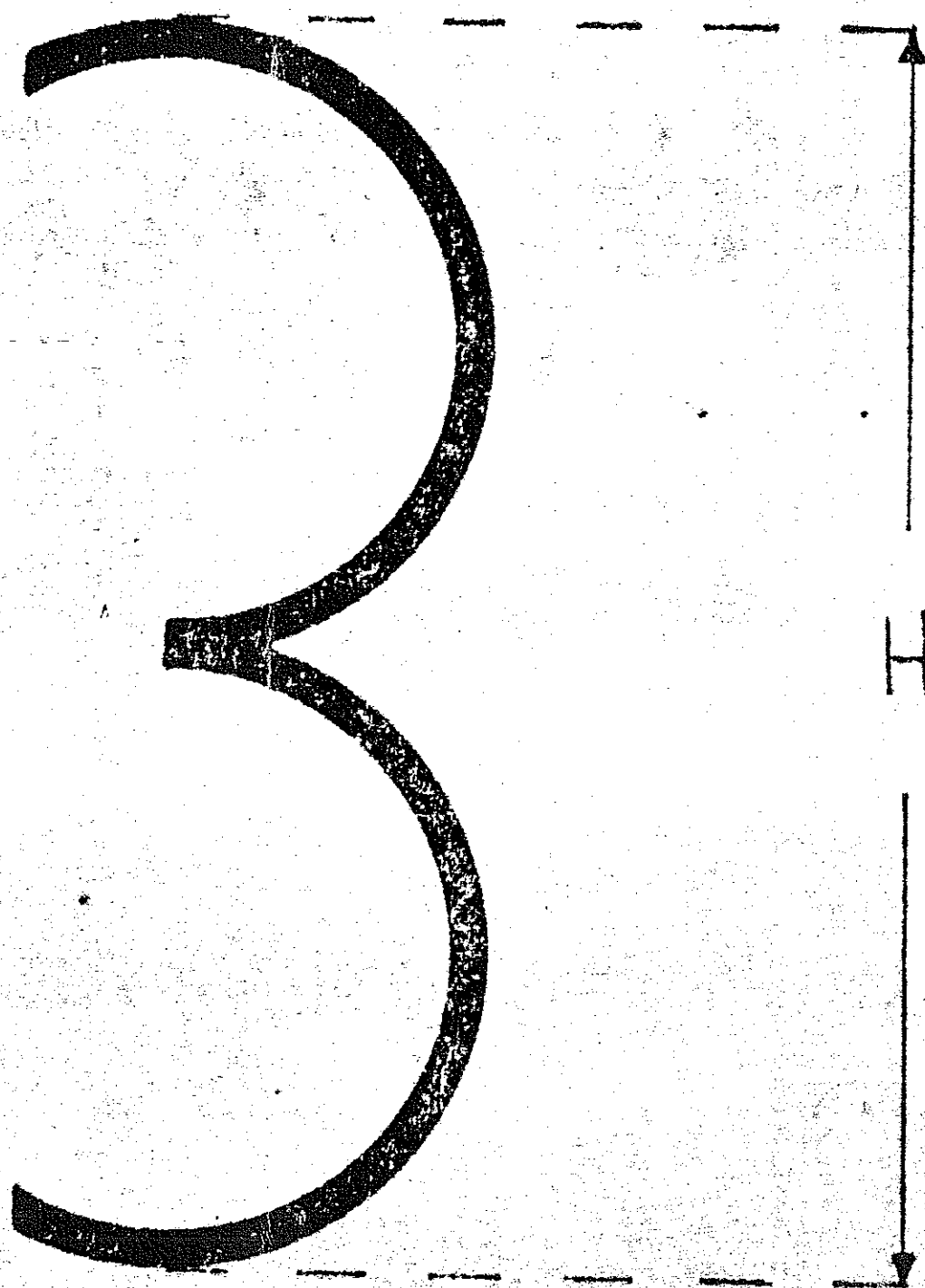


Le dimensioni riportate nella tabella a fianco sono indicative nell'ambito del rispetto della forma della lettera « e ». Le stesse dimensioni sono espresse in funzione del diametro « t » della circonferenza circoscritta.

$$\begin{aligned} h &= 0,9t \\ a_1 &= 0,183t \\ a_2 &= 0,183t \\ d &= 0,846t \\ r_1 &= 0,085t \\ r_2 &= 0,013t \\ s &= 0,025t \\ k &= 0,0263t \end{aligned}$$

L'altezza h deve essere non inferiore a 3 mm.

SEGNO C.E.E. PER LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA C.E.E.



H deve essere non inferiore a 3 mm.

MODIFICAZIONI DA APPORTARE
AGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 451

1. Nell'allegato I, terzo rigo del richiamo con asterisco, leggesi:

« ...Paesi membri ... » anziché « ...Paesi terzi ... »

2. Nell'allegato II, terzo rigo del punto 23.1., leggesi:

« ...non è inferiore ... » anziché « ...è superiore ... »

3. Nell'allegato II, secondo trattino del punto 23.2.2., leggesi:

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2}{n} \quad \text{anziché} \quad \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2}{n}$$

4. Nell'allegato II, terzo trattino del punto 23.2.2., leggesi:

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2}{n}$$

anziché

$$SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2}{n}$$

5. Nell'allegato V, secondo rigo del punto 3.1.2.1., leggesi:

« ...articolo 13, comma 1° » anziché « ...allegato I, punto 8) »